

XVI LEGISLATURA

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2012

**320<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**GIULIANO**

*Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che è necessario attendere ulteriori approfondimenti relativi alla copertura finanziaria degli emendamenti all'esame della Commissione bilancio. Comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/3249/18/11, G/3249/21/11, G/3249/22/11, G/3249/23/11, G/3249/24/11, G/3249/25/11 e G/3249/26/11 (pubblicati in allegato al resoconto). Comunica altresì che il Governo ha presentato l'emendamento 70.1000 (pubblicato in allegato al resoconto), e fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**G/3249/18/11**

**SPADONI URBANI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premesso che:

l'articolo 71 del disegno di legge in oggetto, ai commi 1 e 2, reca disposizioni che modificano la deducibilità del reddito fiscale imponibile (ai fini Irpef, Ires e Irap) delle spese e degli altri componenti negativi, relativi ad alcuni mezzi di trasporto a motore, impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni;

stante la crisi economica, che ha influenzato anche il settore dei mezzi di trasporto, abbassare la soglia della deducibilità causerebbe un sensibile peggioramento della situazione per le imprese, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte ad evitare ulteriori penalizzazioni per il settore dei mezzi di trasporto impiegati dalle imprese.

**G/3249/21/11**

**GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, BASTICO, VIMERCATI, CHITI, VITTORIA FRANCO, DEL VECCHIO, CHIAROMONTE, CARLONI, DI GIOVAN PAOLO, TOMASELLI, FIORONI, MONGIELLO, AGOSTINI, LEGNINI, AMATI, FONTANA, SANNA, DELLA MONICA, MAZZUCONI, ANTEZZA, PIGNEDOLI, MAURO MARIA MARINO, MARINARO, DE SENA, BIONDELLI, BARBOLINI, ADAMO, BERTUZZI, PEGORER, MARIAPIA GARAVAGLIA, CARLINO, CRISTINA DE LUCA, SBARBATI, GIAI, BAIO, GERMONTANI, SPADONI URBANI, CONTINI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premesso che:

la Commissione europea ha riaffermato il suo impegno a favore della parità dei sessi adottando la Carta delle donne (COM(2010) 78) e la "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015"(COM(2010) 491);

realizzare la parità è essenziale per raggiungere gli obiettivi di crescita, occupazione e coesione sociale dell'Unione europea. La strategia "Europa 2020", proposta dalla Commissione nel marzo 2010, per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ha tra i suoi grandi obiettivi quello di portare entro il 2020 al 75 per cento il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni (attualmente, secondo i dati Eurostat il tasso di occupazione femminile si situa al 62,5 per cento);

il Parlamento Europeo con la Risoluzione 18 del 2010 ha richiamato la Commissione e i Parlamenti nazionali degli Stati membri a prevedere azioni di contrasto agli aspetti di genere della precarietà del lavoro, sostenendo la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la libertà di scelta del tempo di occupazione ed adeguate tutele sociali;

la partecipazione al lavoro delle donne è il presupposto fondamentale per la crescita civile e democratica del Paese, nonché strumento essenziale per la crescita e la competitività del sistema produttivo del Paese, a conferma dello strettissimo nesso esistente tra parità lavorativa, presenza delle donne nei processi decisionali e nella sfera pubblica e sviluppo dell'economia, della qualità del lavoro, delle relazioni familiari;

anche l'ex governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, nelle Considerazioni finali della Relazione annuale 2011, ha posto l'accento sul carattere virtuoso di una maggiore occupazione femminile e sul fatto – ormai riconosciuto da tutti gli analisti – che la scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro costituisce un «fattore cruciale di debolezza del sistema»;

come anche i dati ISTAT confermano, oggi le donne sono il 60% dei laureati, conseguono il titolo in minor tempo dei loro colleghi maschi, con risultati mediamente più brillanti, anche in discipline scientifiche. I dati dicono anche che le aziende dirette da donne hanno migliori rendimenti;

a dispetto di ciò, allarmanti sono i dati 2011 comunicati dall'Istat relativamente al numero delle donne occupate nel nostro Paese, che rimane fermo al 46,4 per cento, contro il 60 per cento che si sarebbe dovuto raggiungere ben due anni fa, secondo gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea a Lisbona mentre l'occupazione degli uomini è pari al 68,6 per cento;

il 2 maggio scorso, l'Istat ha inoltre diffuso i dati relativi al primo trimestre del 2012: si rileva che il tasso di disoccupazione in Italia è salito al 9,8 per cento, in rialzo di 0,2 punti percentuali su

febbraio e di 1,7 punti su base annua. Rispetto all'anno precedente, il tasso di disoccupazione maschile sale di 1,6 punti percentuali e quello femminile di 1,9 punti; altrettanto disastrosi sono i numeri scritti nei risultati del dossier Svimez 2012 "La condizione e il ruolo delle donne per lo sviluppo del Sud", indagine che ha fotografato la situazione delle donne meridionali dal 2008 al 2011: nelle regioni meridionali del nostro Paese, è disoccupata una giovane su quattro, mentre oltre mezzo milione di donne non sarebbe in realtà censito dalle statistiche ufficiali sull'occupazione, portando il tasso reale di disoccupazione femminile a toccare il 30,6 per cento nel 2010. A peggiorare il quadro, poi, c'è la vasta area delle scoraggiate, ossia di quante sarebbero disponibili a lavorare, ma hanno smesso di cercare lavoro (secondo definizione Istat): sulle 893mila donne italiane in questa condizione, 575 mila sono al Sud;

i dati riportati, che restituiscono una situazione conseguenza di un sistema culturale arretrato e difficile da scalfire e da superare, rendono non più procrastinabile un intervento capace di realizzare una vera "inversione di rotta" avendo come obiettivo l'incentivazione alla partecipazione al lavoro delle donne e l'introduzione di misure di sostegno alla conciliazione ed alla condivisione familiare; considerato che:

innalzare il tasso di occupazione femminile significa elevare il potenziale di crescita e garantire una più equa ripartizione delle risorse pubbliche, anche in funzione della sostenibilità futura dei sistemi previdenziale e di protezione sociale;

la situazione delle donne sul mercato del lavoro è peggiorata con la crisi al punto che è non più procrastinabile la riforma del welfare e la predisposizione di interventi organici e strutturali volti a favorire l'inclusione attiva delle donne nel mondo del lavoro, ad assicurare un'effettiva "uguaglianza professionale" - soprattutto per quanto concerne gli incarichi, le competenze, le responsabilità e le retribuzioni - e a consentire un'efficiente modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro; considerato inoltre che:

in l'Italia è assai rilevante lo squilibrio tra i generi nella distribuzione dei carichi di lavoro complessivi. Da uno studio dell'Istat, pubblicato a fine 2011, su "Conciliazione tra lavoro e famiglia", si rileva l'entità del fenomeno: sono circa 15 milioni 182 mila (il 38,4 per cento della popolazione di riferimento) le persone che nel 2010 dichiarano di prendersi regolarmente cura di figli coabitanti minori di 15 anni, oppure di altri bambini, di adulti malati, disabili o di anziani; secondo le statistiche, il 76,2 per cento del lavoro familiare delle coppie (lavoro domestico, di cura e di acquisti di beni e servizi) è a carico delle donne e nel 37,2 per cento delle coppie in cui la donna ha un'età compresa tra i 25 e i 54 anni, resiste una suddivisione dei compiti di tipo tradizionale in cui l'uomo lavora fuori casa e la donna si dedica alle faccende domestiche;

in materia di continuità occupazionale poi, secondo uno studio Isfol, il 40,8 per cento di donne fuoriuscite dal lavoro dichiara di aver interrotto l'attività lavorativa per prendersi cura dei figli e di queste un 5,6 per cento per dedicarsi totalmente alla famiglia o per accudire persone non auto sufficienti. Non a caso, il 17,7 per cento delle donne senza distinzione tra Centro, Nord e Sud, ritiene che i modi e i tempi dell'organizzazione del lavoro costituiscano un limite al loro inserimento occupazionale;

a tutt'oggi la maternità è vissuta dal mondo lavorativo come un ostacolo alla produttività, se non, addirittura, come un handicap: secondo quanto risulta dal Rapporto annuale 2011 dell'Istat, interrompere il percorso lavorativo in occasione di una gravidanza non è il risultato di una libera scelta: nell'arco di un decennio sono state circa 800 mila (!) - quasi il nove per cento delle madri che lavorano o hanno lavorato in passato - le donne che, nel corso della loro vita, sono state licenziate o messe in condizione di lasciare il lavoro perché in gravidanza;

anche questi dati allarmanti hanno portato il Governo ad introdurre nel provvedimento in esame misure di contrasto al triste e diffuso fenomeno delle c.d. "dimissioni in bianco"; rilevato che:

il rapporto annuale dell'Istat "La situazione del Paese nel 2010" ha confermato lo stretto legame tra il sottofinanziamento del welfare familiare e la situazione di debolezza occupazionale della forza lavoro femminile;

nella sua audizione in Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati sulle linee programmatiche del dicastero (6 e 13 dicembre 2011), la Ministra interrogata, con delega per le pari opportunità, ha reso, tra l'altro, la seguente dichiarazione in materia: "Quello che succede nel mondo è davanti a noi e il fatto che l'Italia sia praticamente sempre ultima nelle graduatorie per l'occupazione femminile e che presenti, lasciatemelo dire, un divario drammatico tra le condizioni al Nord e al Sud non è un dato sul quale possiamo indulgere. Non è a questo passato che dobbiamo guardare, ma alla creazione di una situazione diversa per il futuro";

nella sua audizione in Commissione I Affari costituzionali, la Ministra interrogata, in data 24 gennaio 2012, in merito alla questione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ha sottolineato la necessità di affermare progressivamente una mentalità nuova che già da tempo ispira le politiche di

altri Paesi europei, per cui la cura dei figli e i conseguenti congedi parentali/genitoriali sono profili condivisi all'interno della coppia;

se a livello normativo, la legge 8 marzo 2000, n. 53, promuove l'istituzione di congedi parentali che coinvolgano di più i padri, appoggia la flessibilità degli orari di lavoro, esorta gli enti locali ad attuare politiche attive che rendano più semplice, per le donne, conciliare i tempi da dedicare al lavoro, alla famiglia e alla formazione professionale, nella realtà, di fatto, l'insufficienza degli interventi pubblici, unita a un'impostazione culturale che vede gli uomini italiani ancora poco collaborativi in ambito domestico, sovraccarica le donne di responsabilità, sia dentro sia fuori casa; rilevato inoltre che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 247 ("Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"), delegava il Governo ad adottare, entro 12 mesi, misure finalizzate all'incremento dell'occupazione femminile;

i decreti legislativi attuativi della delega dovrebbero prevedere «incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile», non soltanto mediante una revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali nel senso di una maggiore durata e sostegno economico, ma anche con il rafforzamento di istituti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (tempo parziale e telelavoro) e della rete dei servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

i termini di esercizio della delega sono stati ripetutamente prorogati, senza che ad essa sia stata data attuazione;

da ultimo, con l'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto "Collegato lavoro") è stato riaperto il termine per l'esercizio della delega al Governo, con un differimento di ulteriori 24 mesi;

attualmente, secondo quanto disposto dall'articolo 65, comma 1, lettera a) del disegno di legge in esame, il suddetto termine è oggetto di una ulteriore proroga di sei mesi (maggio 2013);

nell'ambito del Piano Italia 2020 per l'occupabilità, anche al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla strategia "Europa 2020", il 7 marzo 2011 è stato sottoscritto l'Avviso comune con le parti sociali nel quale si legge che i sottoscrittori "condividono il valore di una flessibilità family friendly come elemento organizzativo positivo e l'importanza di una modulazione flessibile degli orari di lavoro" e ancora "si impegnano, fermi restando gli assetti della contrattazione collettiva, a valorizzare le buone pratiche di flessibilità family friendly e di conciliazione esistenti";

nel citato Avviso comune l'unico impegno concretamente riferibile al Governo è quello a dare piena attuazione all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede incentivi a sostegno delle misure volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro;

molte e diverse sono le proposte depositate in Parlamento recanti misure in grado di assicurare un forte e strutturato sostegno alle donne, ad esempio attraverso interventi volti a garantire l'accesso al lavoro delle donne, a pari condizione di salario e carriera, fino al raggiungimento su tutto il territorio nazionale degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona per il 2010; potenziare le tipologie di servizi di assistenza per l'infanzia e per le persone non autosufficienti; facilitare l'utilizzo del part-time volontario e nuove modalità organizzative e gestionali dei tempi di lavoro family friendly; incrementare le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici;

attuare secondo un puntuale percorso istruttorio e tempistica certa la delega di cui alla legge n. 247 del 2007;

impegna il Governo:

a sottoporre al Parlamento, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, un Piano organico, puntualmente definito nei tempi, negli obiettivi e nelle risorse, per l'attuazione della delega al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, di cui all'articolo 1, comma 81, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia "Europa 2020";

ad attuare un costante monitoraggio dello stato di attuazione del Piano medesimo, nonché degli interventi e delle misure di cui al disegno di legge in esame, come previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, dello stesso provvedimento, anche con riguardo al diverso impatto di genere e territoriale, con cadenza semestrale, sottoponendo al Parlamento rapporti adeguatamente documentati in termini di ricadute micro e macroeconomiche, occupazionali e sociali;

a dare piena attuazione all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede incentivi a sostegno delle misure volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro;

a sostenere fiscalmente l'implementazione nei luoghi di lavoro di regolazioni contrattuali e misure organizzative e gestionali, capaci di incidere positivamente sulle retribuzioni, sui tempi e sugli orari

di lavoro, con l'obiettivo del raggiungimento della piena occupabilità e della parità retributiva fra i generi;  
ad individuare risorse finanziarie per garantire su tutto il territorio nazionale un'offerta di servizi a sostegno della genitorialità, dell'educazione all'infanzia e dell'assistenza alle persone non autosufficienti qualificata ed adeguata a garantire una distribuzione dei carichi di cura compatibile con l'impegno lavorativo ed adeguata a stimolare occasioni di crescita occupazionale.

#### **G/3249/22/11**

[GHEDINI](#), [BLAZINA](#), [ADAMO](#), [ARMATO](#), [BERTUZZI](#), [BIONDELLI](#), [CHIAROMONTE](#), [DONAGGIO](#), [VITTORIA FRANCO](#), [INCOSTANTE](#), [PINOTTI](#), [ROILO](#), [ADRAGNA](#), [ICHINO](#), [NEROZZI](#), [PASSONI](#), [CARLINO](#), [SBARBATI](#), [CRISTINA DE LUCA](#), [BAIO](#), [GERMONTANI](#), [SPADONI URBANI](#), [GIAI](#), [CONTINI](#)  
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premessi che:

il fenomeno delle dimissioni in bianco, ovvero delle dimissioni volontarie postdatate sottoscritte all'atto dell'assunzione al lavoro è diffuso su tutto il territorio nazionale e interessa numerosi lavoratori e soprattutto lavoratrici;

la richiesta delle dimissioni firmate in bianco al momento dell'assunzione, allo scopo di essere utilizzate successivamente per esempio all'inizio di una gravidanza o nel caso di una lunga malattia, rappresenta un abuso grave, lesivo della dignità e dei diritti dei lavoratori;

la richiesta di dimissioni firmate in bianco al momento dell'assunzione, ovvero nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro, è un abuso che mette la lavoratrice o il lavoratore nell'impossibilità di far valere i propri diritti e la propria dignità, pena la certezza di un licenziamento, ammantato dalla finzione della volontarietà;

secondo quanto risulta dal Rapporto annuale 2011 dell'Istat, interrompere il percorso lavorativo in occasione di una gravidanza non è il risultato di una libera scelta: sono circa 800 mila - quasi il nove per cento delle madri che lavorano o hanno lavorato in passato - le donne che, nel corso della loro vita, sono state licenziate o messe in condizione di lasciare il lavoro perché in gravidanza; l'articolo 55 del provvedimento in esame reintroduce nell'ordinamento il tema dell'abuso delle dimissioni in bianco definendo procedure di contrasto e cercando di garantire la corrispondenza tra la dichiarazione di volontà del lavoratore e l'intento risolutorio;

le norme dell'articolo 55 si applicano però solo ai rapporti di lavoro subordinato lasciando fuori i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci;

impegna il Governo:

a rendere effettiva la tutela di tutte le lavoratrici, i lavoratori, prestatrici e prestatori d'opera dalla pratica illecita delle dimissioni o risoluzioni postdatate sottoscritte all'avvio della prestazione lavorativa assicurando pari garanzie indipendentemente dal vincolo di subordinazione.

#### **G/3249/23/11**

[SBARBATI](#), [D'ALIA](#), [CRISTINA DE LUCA](#), [SPADONI URBANI](#), [RUTELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premessi che:

l'articolo 100 del TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986, al comma 1 prevede: «Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi».

Sarebbe opportuno allargare le modalità di utilizzo dell'incentivazione esistente - il TUIR infatti prevede la possibilità per le aziende di attribuire ai propri dipendenti delle somme per far fronte ad oneri di utilità sociale e di conciliazione lavoro-famiglia come forma di "welfare aziendale"- attraverso l'utilizzo dei buoni di servizio o vouchers, come avviene in numerosi paesi europei, allo scopo di dare la possibilità anche alle PMI di poter utilizzare le agevolazioni fiscali già esistenti e senza introdurre nuovi oneri per l'erario;

attribuire un titolo di legittimazione per la fruizione di un particolare servizio o bene permetterebbe, infatti, all'azienda di sgravarsi da tutto il carico amministrativo del controllo documentale ex-post e al dipendente di poter scegliere liberamente dove e quando spendere lo stesso per la tipologia di bene o servizio del quale è fatto beneficiario;

l'abrogazione del requisito della volontarietà previsto dall'articolo 100 del TUIR aiuterebbe altresì la diffusione in una situazione di particolare complessità per il mercato del lavoro, della possibilità di accordi territoriali ed aziendali ulteriori, anche e soprattutto per quelle piccole e medie imprese per le quali - come si è detto - è oggi difficile attuare forme di welfare integrativo senza sostenere ingenti costi amministrativi;

in tal senso sarebbe opportuno chiarire le recenti modifiche apportate all'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*) del D.P.R. n. 917 del 1986 dalla recente legge del 26 aprile 2012, n. 44 al fine di considerare compresa nella nuova formulazione l'utilizzo dei voucher o buoni di servizio, quali prestazioni sostitutive di servizi citati nella norma;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di una modifica normativa ai fini di allargare le modalità di utilizzo dell'incentivazione esistente attraverso l'utilizzo dei buoni di servizio o voucher ed ad abrogare il requisito della volontarietà e a chiarire le recenti modifiche apportate all'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*) del D.P.R. n. 917 del 1986 al fine di considerare compreso nella nuova formulazione l'utilizzo dei voucher o buoni di servizio, quali prestazioni sostitutive ai servizi citati nella norma.

### **G/3249/24/11**

**ANNA MARIA SERAFINI, CARLINO, ALLEGRINI, GALLONE, AMATI, PORETTI, SBARBATI, CRISTINA DE LUCA, GHEDINI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premesso che:

il disagio dei minori e degli adolescenti allontanati dalla famiglia resta, nella nostra società, non solo irrisolto, ma in gran parte ignorato e la critica situazione economica rischia di ribaltarsi violentemente sulle nuove generazioni e di creare nei prossimi anni importanti mutamenti socio-economici;

infatti oggi il numero dei bambini che crescono in famiglie con gravi difficoltà economiche è molto alto e la percentuale dei ragazzi provenienti da condizioni di disagio che riescono a laurearsi è tra le più basse d'Europa;

il nostro paese è ai primi posti della classifica europea sul rischio povertà minorile. Una situazione certo peggiorata dalla crisi economica, ma frutto soprattutto di politiche carenti e frammentarie, lontane da quelle degli altri paesi europei;

secondo una recente indagine, un minore su quattro oggi, pari al 22,6 per cento dei bambini, è a rischio povertà e la situazione è ancora peggiore quando guardiamo i figli di madri sole - per i quali l'incidenza di povertà sale al 28,5 per cento o i figli di genitori giovani in cui il capofamiglia ha meno di 35 anni: in questi nuclei un figlio su due è a rischio povertà (47,8 per cento);

in Italia negli ultimi anni c'è stata una costante riduzione dei finanziamenti destinati a famiglie, infanzia e maternità; il Fondo nazionale delle politiche sociali è passato da 1 miliardo di euro nel 2007 a 45 milioni nel 2013;

come è stato ampiamente dimostrato, l'investimento in capitale umano fatto nei primi anni di vita ha rendimenti molto più elevati rispetto a un investimento fatto più tardi. Gli studi hanno dimostrato che, in mancanza di politiche di "early intervention", più a lungo i minori sono in condizioni di povertà, più è alta la probabilità di scarsi rendimenti scolastici, comportamenti criminali, obesità e altri problemi di salute. Più a lungo si aspetta a intervenire, infatti, più costoso è rimediare a esiti scolastici o comportamentali negativi;

impegna il Governo:

a sostenere la formazione di figure qualificate e professionali, dedicate all'inserimento sociale, attraverso attività di intermediazione e accompagnamento del minore di età verso l'autonomia lavorativa;

a reperire le risorse necessarie per attuare un piano strategico di contrasto alla povertà minorile e giovanile finalizzato all'inclusione lavorativa dei giovani che escono dalle comunità di tipo familiare, considerato che tali risorse non devono essere considerate una spesa che crea debito, ma un investimento sul capitale umano e sullo sviluppo e la crescita del paese;

a mettere a sistema tutte le sperimentazioni positive e le buone pratiche già esistenti in Italia.

### **G/3249/25/11**

**PASSONI, VIESPOLI, GHEDINI, SPADONI URBANI, SBARBATI, CRISTINA DE LUCA**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premessi che:

l'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 241 (cosiddetto decreto-legge "Salva Italia) ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne;

il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015;

di fatto il Fondo contiene la totalità delle risorse disponibili in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la gestione delle proprie competenze;

nell'ambito del disegno di legge in esame parte delle risorse di questo Fondo (65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015) sono utilizzate - coerentemente con l'originaria finalità del Fondo - per provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dall'articolo 56 finalizzate al sostegno della genitorialità;

diversi emendamenti dei relatori utilizzano come fonte di copertura finanziaria il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 che, sommati ai 65 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 previsti a sostegno della genitorialità ed ai 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per i voucher finalizzati all'acquisto di servizi di baby sitting, comportano una riduzione del Fondo;

si ritiene necessario, anche in considerazione della situazione economica e sociale del Paese che vede il divario di genere e fra generazioni particolarmente rilevante, ribadire la necessità di utilizzare le risorse del Fondo per la finalità per la quale lo stesso è stato istituito, vale a dire "il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne";

impegna il Governo:

a reperire per gli anni 2014 e 2015 le risorse necessarie per il rifinanziamento del Fondo in oggetto.

### **G/3249/26/11**

**SPADONI URBANI, GHEDINI, BIANCHI, MARAVENTANO, CRISTINA DE LUCA, MAURO, POLI BORTONE, SBARBATI, BLAZINA, CARLINO, VICARI, ALBERTO FILIPPI, VIESPOLI, MUGNAI, BONFRISCO, SACCOMANNO, GAMBA, FLERES, FERRARA, CENTARO, FANTETTI, BEVILACQUA, GIOVANARDI, POSSA, ASCIUTTI, BOSCATO, BALBONI, TOFANI, AUGELLO, ORSI, MESSINA, CICOLANI, DI GIACOMO, BIANCONI, GIAI, MAGISTRELLI, ARMATO, MARIPIA GARAVAGLIA, NEGRI, BIONDELLI, RIZZOTTI, LICASTRO SCARDINO, ALLEGRINI, GALLONE, DE FEO, CONTINI, GUSTAVINO, MARINARO, FONTANA, CASTIGLIONE, PORETTI, MALAN, DIVINA, CAGNIN, CURSI, ALBERTI CASELLATI, BOLDI, MARINI, PINZGER, FOSSON, SERRA, GALIOTO, MUSSO, PARAVIA, GRAMAZIO, CIARRAPICO, CALIGIURI, NESSA, IZZO, ESPOSITO, CORONELLA, AMATO, CALIENDO, LADU, RAMPONI, BONDI, CONTI, CECCANTI, TOTARO, FOLLINI, GALPERTI, BUTTI, VILLARI, SCIASCIA, SARO, PASTORE, ZANETTA, PONTONE, BERSELLI, AMORUSO, GERMONTANI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premessi che:

l'articolo 53 del disegno di legge introduce, a decorrere dal 2013, una nuova tipologia di incentivi all'occupazione;

i suddetti incentivi consistono nella riduzione nella misura del 50 per cento dei contributi di previdenza e assistenza sociale a carico del datore di lavoro in caso di assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

dagli ultimi dati è emerso che l'occupazione femminile ha subito una sensibile flessione e, per tale motivo, occorre dare ad essa un forte impulso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a stabilire che gli incentivi all'occupazione siano previsti nei confronti di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, ciò al fine di eguagliare la durata del periodo di disoccupazione tra uomini e

donne, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato istituito il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

## **70.1000**

Il Governo

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenze e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alla riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che sono conseguentemente tenuti a versare i relativi risparmi all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme.»

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2012

**321<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)**  
*Presidenza del Presidente*  
**GIULIANO**

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda, il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana.

Il **PRESIDENTE** informa che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti rimanenti; resta sospeso il parere su poche proposte di modifica, che verrà comunque espresso in tempo utile per la seduta pomeridiana della Commissione. Comunica che sono stati presentati nuovi ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto. Comunica altresì che il Governo ha presentato una riformulazione dell'emendamento 70.1000; fissa pertanto alle ore 13 di oggi il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 70.1000 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Sugli ordini del giorno G/3249/18/11, G/3249/21/11, G/3249/22/11, G/3249/23/11, G/3249/24/11, G/3249/25/11, G/3249/26/11, i RELATORI esprimono parere favorevole ed il GOVERNO si rimette alla Commissione. Presente il prescritto numero di senatori, posti separatamente in votazione, i predetti ordini del giorno risultano approvati.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 5.101.

Il relatore **CASTRO** (*PdL*), pur rimarcando la condivisione del merito della proposta emendativa, ritira l'emendamento 5.101 in considerazione dell'evoluzione del dibattito parlamentare.

E' quindi posto in votazione il subemendamento 11.100 testo 2/1, in relazione al quale i RELATORI si rimettono al Governo. Il vice ministro MARTONE invita al ritiro.

La senatrice **SBARBATI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, sottolineando come la proposta modificativa sia diretta ad agevolare la categoria degli studenti-lavoratori, tenuto conto dell'aumento dell'età media di conseguimento del diploma di laurea.

Il senatore **PASSONI** (*PD*) si dichiara contrario alla proposta; pur ritenendo pertinenti le osservazioni della senatrice Sbarbati, ricorda che l'emendamento 11.100 (testo 2) è frutto di un delicato compromesso politico. Invita dunque la senatrice a ritirare il subemendamento a sua firma.

Il relatore **CASTRO** (*PdL*) ricorda che l'emendamento dei relatori 7.100, già approvato dalla Commissione, ha reintrodotto la possibilità di utilizzare l'istituto del *job on call* per i giovani di età inferiore ai 25 anni. In ragione della decisione politica intervenuta, l'approvazione del subemendamento 11.100 (testo 2)/1 rischierebbe di creare un disallineamento sistemico tra i contratti di lavoro intermittente e i contratti di lavoro accessorio.

La senatrice **SBARBATI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) rileva che il subemendamento 11.100 (testo 2)/1 è diretto appunto a differenziare il *job on call* dal lavoro accessorio. Accoglie con stupore la posizione del senatore Passoni, che sembra non tener conto delle crescenti difficoltà organizzative delle università italiane, spesso causa del ritardo nel conseguimento dei diplomi di laurea. In questa prospettiva, in considerazione della particolare congiuntura economica, appare, a suo avviso, necessario accrescere le possibilità di impiego per gli studenti lavoratori. L'approvazione della proposta modificativa a sua firma costituirebbe, quindi, una significativa apertura ed attenzione alle problematiche dei giovani.

Il senatore **VIESPOLI** (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) concorda con le osservazioni, a suo avviso di estremo interesse, svolte dalla senatrice Sbarbati. Ritiene peraltro, in aderenza a quanto espresso dal senatore Passoni, che l'individuazione del campo di applicabilità del contratto di lavoro accessorio costituisca un profilo di estrema complessità. Per fissare con la maggiore precisione possibile il limite di utilizzo dei cosiddetti *voucher*, occorrerebbe far riferimento all'età media dei laureati

italiani: suggerisce quindi di delegare ad un attento monitoraggio successivo la determinazione di suddetto limite, ritenendo opportuno non alterare l'equilibrio raggiunto con l'emendamento dei relatori all'articolo 11.

Anche la senatrice **Cristina DE LUCA** (*Per il Terzo Polo: APL-FLI*), pur condividendo quanto espresso dalla senatrice Sbarbati, conviene con il senatore Viespoli circa la necessità di conservare l'equilibrio raggiunto con l'emendamento 11.100 (testo 2). Nell'esame del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, la Commissione ha sempre mostrato una particolare attenzione ai problemi dei giovani, come dimostra l'approvazione degli emendamenti che intervengono sulla copertura finanziaria del provvedimento, sostituendo per l'anno 2013 il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne con il Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili di cui al decreto-legge n. 5 del 2009. La senatrice **SPADONI URBANI** (*PdL*) concorda sulla necessità di mantenere l'equilibrio espresso dall'emendamento 11.100 (testo 2).

Il vice ministro MARTONE ritiene necessario conservare il delicato equilibrio raggiunto grazie all'opera dei relatori e all'impegno della Commissione. Il Governo ha sempre prestato la massima attenzione alle problematiche relative all'occupazione giovanile, ancorché tema altamente controverso. Rilevando che in Italia l'età media di conseguimento del diploma di laurea risulta comunque in progressiva diminuzione, invita nuovamente la senatrice Sbarbati al ritiro del subemendamento 11.100 (testo 2)/1.

La senatrice **SBARBATI** (*UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) prende atto della risposta del Governo, nonché delle posizioni espresse nel corso del dibattito. Preannuncia che, in caso di una mancata approvazione del subemendamento, presenterà la proposta nuovamente in Assemblea. Anche il presidente **GIULIANO** sottolinea la necessità di non alterare l'equilibrio conseguito grazie ad un paziente lavoro di mediazione complessiva, ribadendo la possibilità di ripresentare emendamenti in Assemblea.

Posto quindi ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 11.100 (testo 2)/1 è respinto.

Il relatore **CASTRO** (*PdL*) presenta una riformulazione dell'emendamento 11.100 (testo 2). La proposta modificativa, che i relatori ritengono un buon compromesso in grado di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, interviene sia sul campo di applicazione del contratto di lavoro accessorio, sia sul profilo della quantificazione e qualificazione dei cosiddetti *voucher*.

Quanto al primo aspetto, i contenuti dell'emendamento recepiscono le istanze espresse dal settore agricolo e sono espressione di un compromesso su cui le forze politiche hanno trovato un'ampia convergenza: si rende infatti applicabile la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 ai pensionati e ai giovani di età inferiore ai 25 anni, escludendo la platea di quanti svolgono esclusivamente lavoro domestico, in ragione del rischio di possibile destrutturazione del mercato del lavoro.

Quanto al tema della quota oraria, oggetto di un vivace dibattito da parte delle forze politiche, si è scelto di rimandare la determinazione dell'effettivo valore orario dei *voucher* ad un decreto ministeriale da emanarsi a seguito di una consultazione con le parti sociali. Si è infatti convenuto che il delicatissimo tema del *minimum wage* non potesse essere trattato nella fase conclusiva di un provvedimento di così grande rilievo quale quello in esame e si è dunque ritenuto di recuperare un forte coinvolgimento delle parti sociali nella determinazione effettiva del valore orario dei *voucher*. Richiama quindi l'attenzione del Governo e della Commissione sul delicato profilo del diritto intertemporale, particolarmente evidente nel caso di specie. In proposito, specifica che, finché non sarà emanato il decreto ministeriale di cui al novellato articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, rimane applicabile l'attuale disciplina. Invita quindi il Governo a manifestare un'adesione espressa a tale interpretazione.

Il vice ministro MARTONE, esprimendo parere favorevole sulla proposta emendativa 11.100 (testo 2 corretto), aderisce all'interpretazione fornita dai relatori e si impegna a riferirne al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, affinché renda una pubblica dichiarazione che accolga tale orientamento.

Posto dunque in votazione, con il parere favorevole del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 11.100 (testo 2 corretto), pubblicato in allegato al resoconto.

Si procede quindi all'esame delle proposte modificative riferite all'articolo 35.

Posto in votazione con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 35.100/1 (testo 2) è approvato.

È invece respinto, previa espressione di parere contrario da parte dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 35.100/2.

I relatori **CASTRO** (*PdL*) e **TREU** (*PD*) presentano poi alla Commissione una riformulazione dell'emendamento 35.100, che recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere favorevole del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 35.100 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, in un testo coordinato a seguito dell'avvenuta approvazione del subemendamento 35.100/1 (testo 2).

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 71.

Il relatore **CASTRO** (*PdL*) ricorda le difficoltà affrontate nel cercare di mantenere un equilibrio anche per quanto riguarda la copertura finanziaria del disegno di legge in esame. Auspica quindi che non vengano alterate le soluzioni individuate dall'articolo 71 del provvedimento, invitando pertanto la senatrice Spadoni Urbani al ritiro degli emendamenti 71.6 (testo 2) e 71.9 (testo 2), a sua firma.

Si associa a tale invito il vice ministro **MARTONE**, che segnala le difficoltà di copertura finanziaria del disegno di legge, in caso di approvazione di proposte emendative all'articolo 71.

La senatrice **SPADONI URBANI** (*PdL*), accogliendo le richieste dei relatori e del Governo, ritira gli emendamenti 71.6 (testo 2) e 71.9 (testo 2), preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.

Il senatore **SCARABOSIO** (*PdL*) ritira l'emendamento 71.7.

Con distinte e successive votazioni, previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono infine respinti gli emendamenti 71.1, 71.2, 71.3 e 71.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3249

**G/3249/27/11**

**SPADONI URBANI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premessi che:

l'articolo 71 del disegno di legge in esame, al comma 3 prevede la diminuzione dal 15 per cento al 5 per cento della riduzione forfettaria concessa sui canoni di locazione;

la diminuzione della detrazione comporterebbe una riduzione del mercato degli affitti e, in particolar modo, degli affitti a canone agevolato, in presenza di una grossa crisi del mercato delle locazioni che ha comportato un sensibile aumento degli sfratti per morosità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere la rimodulazione della riduzione del 15 per cento sui redditi da locazione, al fine di favorire l'ampliamento del mercato della locazione.

**G/3249/28/11**

**SBARBATI, D'ALIA, CRISTINA DE LUCA, RUTELLI, VIESPOLI, POLI BORTONE, SPADONI URBANI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»

premessi che:

stante la crisi economica si rende necessario utilizzare tutte le misure e gli incentivi disponibili, al fine di consentire la mobilità sociale e il raggiungimento della laurea ai giovani provenienti dalle famiglie meno abbienti, nonché per allineare il nostro Paese alla media europea delle lauree conseguite da parte di quegli stessi giovani;

il *voucher* di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003 è altresì una delle possibilità che consente la conciliazione studio-lavoro;

il ritardo nel conseguimento della laurea nel nostro Paese spesso non è imputabile alla responsabilità dei giovani, bensì a modelli organizzativi dello stesso sistema universitario che non facilitano la conclusione del percorso di studi nei tempi previsti;

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di elevare da 25 a 28 anni, per gli studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università, l'età massima per usufruire del *voucher*, così come previsto dal predetto articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Art. 11

**11.100 (testo 2 corretto)**

I RELATORI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: "Articolo 70 - (Definizione e campo di applicazione) - 1.

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. 2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal

patto di stabilità interno. 4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno".

*a-bis*) All'articolo 72, comma 1, dopo le parole: "carnet di buoni" sono aggiunte le seguenti: "orari, numerati progressivamente e datati" e dopo le parole: "periodicamente aggiornato" sono aggiunte le seguenti: ", tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali."»

Art. 35

### **35.100 (testo 2)**

I RELATORI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: *a*) il requisito di cui alla lettera *e*) del comma 1, relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi; *b*) l'indennità di cui al comma 2 è pari ad una somma del 7 per cento del minimale annuo; *c*) le risorse di cui al comma 1 sono integrate in misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto. Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento alle misure recate dall'articolo 8 e seguenti della presente legge, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennità di cui al presente articolo alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dall'articolo 28».

Art. 70

### **70.1000 (testo 2)**

Il Governo

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenze e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza.»

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2012

**322<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**  
*Presidenza del Presidente*  
**GIULIANO**

*Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero, il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **GIULIANO**, dopo aver dato lettura dell'ultimo parere reso dalla Commissione bilancio, comunica che si procederà alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno non ancora esaminati.

Presente il prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/3249/27/11, a firma della senatrice Spadoni Urbani, previo parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è accolto.

Anche l'ordine del giorno G/3249/28/11, posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

L'emendamento 70.1000 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole dei RELATORI, risulta approvato.

L'emendamento 71.8, posto successivamente in votazione con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, non è approvato.

La Commissione, previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, vota separatamente le proposte di modifica Tit.1 e Tit.2, che non risultano accolte.

La proposta di coordinamento formale Coord. 1, sulla quale vi è il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è approvata.

Il senatore **MAZZATORTA** (*LNP*) chiede chiarimenti circa il termine per la presentazione di emendamenti in Assemblea.

Il presidente **GIULIANO** riferisce di aver conferito personalmente con la Presidenza del Senato e di aver ricevuto assicurazioni circa la fissazione di un congruo termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea. Avverte quindi che si passerà al voto sul conferimento del mandato ai relatori.

La senatrice **CARLINO** (*IdV*) ribadisce la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in esame, mettendone ancora una volta in luce gli effetti negativi sui diritti dei lavoratori, con particolare riguardo alla maggiore facilità di procedere a licenziamenti, nonché sulle condizioni degli apprendisti e degli altri soggetti interessati da forme contrattuali che incoraggiano la precarietà. La riforma, a suo avviso, era piuttosto chiamata a sciogliere il nodo del costo eccessivo del lavoro, fattore che penalizza l'Italia rispetto a tutti i principali competitori europei. Esprime inoltre rincrescimento per il

voto negativo espresso su tutti gli emendamenti presentati da senatori del suo Gruppo, che miravano a modifiche sostanzialmente migliorative dei contenuti del disegno di legge.

Il senatore **MAZZATORTA** (*LNP*) esprime il proprio ringraziamento ai relatori ed agli altri membri della Commissione per il metodo che ha contraddistinto la discussione del provvedimento e che ha consentito la compiuta esposizione anche delle ragioni di chi non condivide l'intervento riformatore nel suo complesso. Auspica, dunque, che il livello di approfondimento finora garantito al dibattito parlamentare prosegua anche in Assemblea, e che il Governo non faccia ricorso alla questione di fiducia. Quanto ai contenuti, ritiene che la riforma muova da presupposti erronei, specialmente in un contesto segnato da una crisi economica senza precedenti. Le opinioni di molti esperti della materia hanno messo in luce gli elementi di rigidità che connotano il provvedimento. Conviene con la senatrice Carlino sul fatto che sia stata ignorata, e lasciata irrisolta, la decisiva questione del costo del lavoro, ritenendo, inoltre, che l'impostazione centralista dell'articolato disconosca le specificità delle diverse aree del Paese, in termini di presupposti economici e di necessità normative.

Infine censura l'esclusione dall'ambito di operatività della riforma del settore del pubblico impiego che, al contrario, si presenta maggiormente bisognoso di intervento ed auspica che il dibattito in Assemblea consenta ulteriori miglioramenti al testo, nonostante l'impianto generale appaia radicalmente caratterizzato da notevoli criticità.

La senatrice **Cristina DE LUCA** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*) esprime la propria soddisfazione per l'andamento della discussione e per il clima collaborativo mantenuto durante tutto il corso della discussione, di cui dà atto ai relatori e ai senatori intervenuti. Richiama gli emendamenti del proprio Gruppo, molti dei quali sono stati accolti, tutti tendenti a preservare e migliorare il complessivo equilibrio della riforma. Tra i diversi temi sui quali si è ampiamente discusso, richiama quello del lavoro femminile: pur esprimendo soddisfazione per le diverse iniziative assunte insieme a molte altre senatrici e per alcune disposizioni inserite nel disegno di legge, ritiene che vi siano ancora significativi passi da compiere per una compiuta realizzazione del diritto alla piena occupazione delle donne. Attira inoltre l'attenzione sulla decisiva fase dell'attuazione della riforma, sottolineando come appaia essenziale coordinare i progressi sul fronte del mercato del lavoro con innovazioni incisive, anche sui versanti della crescita economica e delle politiche sociali.

La senatrice **SBARBATI** (*UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), nel condividere le osservazioni della senatrice De Luca, esprime apprezzamento per l'incisività e l'innovatività della riforma, viepiù in un periodo di crisi così lacerante e a fronte delle sollecitazioni provenienti dagli interlocutori internazionali. Avrebbe auspicato una maggiore razionalizzazione delle tipologie contrattuali legislativamente previste, ma ritiene comunque che la riforma possa costituire un punto di partenza, nella speranza che possano essere apportati ulteriori miglioramenti.

Il concreto andamento della discussione in Commissione ha consentito di preservare l'equilibrio generale del provvedimento, dando però adeguato ascolto alle proposte migliorative. La circostanza che molti emendamenti proposti dal suo Gruppo siano stati fatti propri dai relatori o dallo stesso Governo rappresenta motivo d'orgoglio, e dà la concreta misura dell'intento costruttivo con il quale si è partecipato alla discussione.

La riforma andrà senz'altro coordinata, anche in sede governativa, con tangibili passi avanti anche negli ambiti della fiscalità, dell'istruzione e della giustizia, settori anch'essi essenziali per restituire al Paese competitività e capacità attrattiva.

Il senatore **VIESPOLI** (*CN: GS-SI-PID-IB-FI*) desidera dare atto ai relatori, al Governo e ai componenti della Commissione dello spirito costruttivo e responsabile, costantemente emersi nel corso dei lavori. Le proposte emendative del suo Gruppo si sono limitate ad interventi puntuali, al fine di fornire un contributo concreto al miglioramento dei contenuti del provvedimento, nell'interesse del sistema economico nazionale. Nonostante l'apprezzabile equilibrio che

contraddistingue l'articolato, ritiene che permangano aperte diverse questioni. Tra di esse ricorda l'esigenza di un adeguato coordinamento con le Regioni, per l'attuazione dei principi della riforma, anche negli ambiti di loro competenza, quali le politiche attive per il lavoro, la regolazione della domanda e dell'offerta di occupazione, nonché l'orientamento al lavoro.

Il novellato articolo 18 dello Statuto è chiamato, a suo parere, soprattutto a favorire una crescita dimensionale delle imprese ed una maggiore attrattività del sistema Paese sugli investimenti esteri; tale era lo spirito delle proposte emendative del suo Gruppo, mirate ad introdurre un periodo di graduale applicazione delle maggiori tutele, in caso di crescita dell'organico aziendale oltre la soglia dei quindici dipendenti. Anche sul fronte delle garanzie per coloro che perdono il lavoro, ritiene vi siano ancora progressi da compiere, considerato che l'obiettivo condiviso è quello dell'effettiva universalità delle tutele, mentre attualmente la piccola impresa - e tutta l'area della subfornitura alle imprese di maggiori dimensioni - rimangono oggi largamente prive di strumenti efficaci. Sottolinea la soddisfazione per l'approvazione dei propri emendamenti in tema di copertura finanziaria della riforma, poiché essi, lasciando intatte le risorse destinate ai giovani ed alla promozione del lavoro femminile, evitano un conflitto tra categorie egualmente bisognose di sostegno e di un quadro certo di tutele.

Conclude con un riferimento al Mezzogiorno, area del Paese che, a suo avviso, merita di essere liberata dalle rigidità del mercato del lavoro, ma anche dai numerosi pregiudizi che hanno finora limitato gli investimenti. Preannuncia il voto positivo del suo Gruppo, accanto ad un perdurante impegno per un suo ulteriore miglioramento, unendosi all'auspicio che il dibattito in Assemblea non venga costretto in conseguenza della posizione di una questione di fiducia.

Il senatore **NEROZZI** (*PD*) esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e ringrazia il Governo per la sua costruttiva presenza durante l'*iter* di esame.

Rileva che, ancorché possano essere individuati segnali positivi è necessario tener conto delle difficoltà congiunturali che hanno accompagnato la riforma e che ne hanno condizionato il recepimento da parte delle forze politiche. La modifica all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che pure rimane, per la sua parte politica, l'indicatore dei rapporti di forza tra lavoratori e datori di lavoro, è stata accettata dalla sua parte politica, al fine di rispondere, con senso di responsabilità istituzionale, alle difficoltà emerse nell'attuale congiuntura macroeconomica.

Durante l'esame in sede referente, il Gruppo del Partito Democratico ha concentrato l'attenzione sulla lotta alla precarietà, come dimostrano i risultati ottenuti sul fronte delle cosiddette false partite IVA.

E' positivo altresì il giudizio sull'ASpl, anche se le difficoltà nel reperire risorse finanziarie non hanno consentito un'estensione generale dell'istituto: quest'ultimo apsetto, insieme all'eccessiva pressione fiscale sulle "autentiche" partite IVA e alla questione dei cosiddetti esodati, costituiscono, a suo avviso, il punto di debolezza della riforma. Preannuncia, conclusivamente, il voto favorevole del suo Gruppo sul disegno di legge.

Il senatore **MORRA** (*PdL*), annunciando il voto favorevole del suo Gruppo, ringrazia la Commissione, il Governo ed in particolare i relatori che, grazie alla loro competenza, hanno consentito ad una maggioranza non omogenea di raggiungere un risultato condiviso. Il disegno di legge in esame è giunto infatti in Commissione con un evidente squilibrio sul versante della flessibilità in entrata, che avrebbe penalizzato il tessuto imprenditoriale ed esposto il Paese sul fronte della competitività. Per la propria parte politica, la flessibilità costituisce infatti una ricchezza per il mondo del lavoro; grazie al lavoro responsabile della Commissione è stato quindi possibile modificare significativamente il Capo II del provvedimento, ad esempio in tema di contratto a termine. Esprime altresì apprezzamento per il riequilibrio delle competenze tra Stato e Regioni in tema di formazione, nonché per l'introduzione di una tutela universalistica quale l'ASpl.

Il ministro FORNERO ringrazia sentitamente il Presidente, la Commissione ed i relatori per lo scrupolo e la collaborazione che ha accompagnato l'esame del provvedimento. Si congratula in

particolare per lo spirito costruttivo dimostrato, e sottolinea come tutti abbiano lavorato in una prospettiva di interesse generale.

Ricorda che la riforma è stata condizionata dalla fase macroeconomica in atto, con la conseguente necessità di rispettare tempi brevi per l'approvazione e vincoli finanziari cogenti. Il varo di una riforma del lavoro è necessariamente un esercizio di equilibrio, in quanto coinvolge ampi strati di popolazione: il Governo ha lavorato sia per mantenere la flessibilità in entrata, che costituisce un valore per le imprese ed i lavoratori, sia per aumentare la protezione dei lavoratori e superare la segmentazione del mercato. In tale contesto, si inserisce la volontà di considerare il contratto a tempo indeterminato quale istituto privilegiato, in quanto la stabilità dei rapporti di lavoro appare lo strumento decisivo per ogni significativo incremento della produttività, dal momento che contribuisce ad una feconda relazione di fiducia tra tutti i soggetti coinvolti.

Il presidente **GIULIANO** esprime il più vivo apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Commissione e ringrazia gli uffici per l'eccellente supporto tecnico fornito. A suo avviso, l'attività svolta dalla Commissione in queste settimane rappresenta un esempio virtuoso di altissimo valore istituzionale.

La senatrice **BLAZINA (PD)**, a nome di tutti i componenti, si associa ai ringraziamenti agli uffici della Commissione, che hanno svolto un'attività di supporto fondamentale, che ha consentito di svolgere in tempi congrui un esame complesso su un provvedimento di vastissima portata.

La Commissione conferisce quindi mandato ai relatori a riferire oralmente in Assemblea.

Il **PRESIDENTE** preannuncia infine la presentazione, da parte della senatrice Carlino, di una relazione di minoranza.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

PROPOSTA DI COORDINAMENTO PER IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3249

**Coord.1**

I RELATORI

Art. 3

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «mentre il termine di cui al secondo comma» con le seguenti: «mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma».*

Art. 7

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione».*

Art. 8

*Al comma 1, lettera d), capoverso 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «anche».*

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 69, comma 1, » con le seguenti: «all'articolo 69, commi 1 e 3,».*

Art. 9

*Al comma 2, sostituire le parole: «La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo» con le seguenti: «La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo».*

Art. 10

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «il conferimento dell'associato» con le seguenti: «l'apporto dell'associato» e le parole: «con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati» con le seguenti: «con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante».*

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato» con le seguenti: «il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consista anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato».*

Art. 11

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «Sono escluse dal ricorso al lavoro accessorio le prestazioni» con le seguenti: «E' escluso il ricorso al lavoro accessorio per le prestazioni».*

*Al comma 2, dopo le parole: «dei buoni» inserire le seguenti: « per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003,».*

Art. 14

*Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) all'ultimo comma, le parole: "al quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "all'undicesimo comma"».

Art. 39

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Abrogazioni e modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)».*

Art. 42

*Al comma 4, sostituire le parole: «fondo di cui al comma 1» con le seguenti: «fondi di cui al comma 1».*

Art. 44

*Al comma 1, sostituire le parole: «situazione di regime» con le seguenti: «situazione a regime» e le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui al comma 3 dell'articolo 45».*

Art. 45

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di contribuzione».*

Art. 53

*Al comma 1, sostituire le parole: «in somministrazione» con le seguenti «anche in somministrazione».*

*Al comma 2, sostituire le parole: «dalla data di assunzione» con le seguenti. «dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al comma 1».*

*Al comma 4, sostituire le parole: «da almeno sei mesi residenti» con le seguenti: «da almeno sei mesi, residenti».*

Art. 54

*Al comma 2, sostituire le parole: «medesima Agenzia» con le seguenti: «medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003».*

Art. 55

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «volontà del lavoratore» con le seguenti: «volontà della lavoratrice o del lavoratore».*

Art. 56

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «voucher» inserire le seguenti: «di cui al comma 1, lettera b)».*

Art. 58

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «termine di cui al primo periodo» con le seguenti: «termine di cui al secondo periodo».*

Art. 59

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, dopo le parole: «beneficiari di» inserire le seguenti: «trattamento di».*

Art. 60

*Al comma 2, le parole: «di cui beneficia» sono sostituite dalle seguenti: «di cui beneficiano».*

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 62

*Al comma 3, sostituire le parole: «al comma 2» con le seguenti: «ai commi 1 e 2».*

Art. 65

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della legge n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 66

*Al comma 3, sostituire le parole: «lettera e)» con le seguenti: «lettera f)».*

Art. 67

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «3 e 4» con le seguenti: «2, 3 e 4».*

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 68

*Nella rubrica, sostituire le parole: «Individuazione e» con le seguenti: «Delega al Governo per l'individuazione e la».*

Art. 69

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 1» con le seguenti: «articolo 66, commi 2, 3 e 4».*

*Al comma 7, sostituire le parole: «istituito dal» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del».*

Art. 71

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «della presente legge».*